

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis, tabella B del D.P.R. 672/1972.

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

CONTRATTO

redatto nella forma della scrittura privata

per l'affidamento, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della l.p. 23/1990 e ss.mm, del servizio per la gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente, della sala polivalente sportiva e degli spazi per uffici, ambulatori e magazzini all'interno del complesso immobiliare denominato "Sanbàpolis", in via della Malpensada a Trento, di proprietà di Opera Universitaria.

Tra le parti:

- OPERA UNIVERSITARIA (di seguito anche "Opera" o "Amministrazione") con sede in via della Malpensada 82/A, a Trento, C.F. n. 80003390228, P.IVA 00453340226 rappresentata dal Direttore, DOTT. PAOLO FONTANA, nato a Levico Terme (TN), il 9/12/1957 e domiciliato - per la carica - in Trento presso la sede legale dell'Ente;
- ABC DOLOMITI Società Cooperativa (di seguito anche "Cooperativa") con sede in Cavalese, via Pizzegoda n. 8, C.F. e P. IVA 02240510228, rappresentata dal vice Presidente, Roberto Tonezzer, nato a Tione di Trento (TN) il 10/05/1957 e domiciliato - per la carica - in Cavalese (TN) presso la sede legale della Società;

PREMESSO:

- che con determinazione del Direttore di Opera n. 186 è stato autorizzato l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della l.p. 23/1990 e ss.mm., del servizio per la gestione della zona adibita a palestra

di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente, della sala polivalente sportiva e degli spazi per uffici, ambulatori e magazzini all'interno del complesso immobiliare denominato "Sanbàpolis" in via della Malpensada a Trento, di proprietà di Opera Universitaria per il periodo dal 20 agosto 2016 al 31 ottobre 2016;

- che l'importo contrattuale ammonta, ad Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), oltre ad IVA nella misura di legge di cui Euro 900,00 (novecento/00) quali oneri della sicurezza;

- che l'impresa non è obbligata a costituire garanzia fideiussoria;

le parti come in epigrafe elettivamente domiciliate stipulano il seguente contratto.

ART. 1

Le dichiarazioni riportate in premessa sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

Opera affida a Coop. ABC DOLOMITI, che accetta, il servizio per la gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente, della sala polivalente sportiva e degli spazi per uffici, ambulatori e magazzini all'interno del complesso immobiliare denominato "Sanbàpolis" siti in via della Malpensada a Trento.

ART. 3

L'importo contrattuale comprende i corrispettivi che la Cooperativa incassa direttamente dall'utenza delle strutture sportive.

A fine periodo contrattuale la Cooperativa trasmetterà all'Opera la

documentazione contabile al fine della certificazione dell'importo incassato dall'utenza secondo quanto stabilito dall'art. 17 del capitolato.

Qualora l'importo incassato per l'intero periodo non raggiungesse la somma pattuita di € 45.000,00.= IVA esclusa, Opera dovrà integrare detto corrispettivo per la differenza tra detto importo e l'ammontare incassato dall'utenza.

Qualora invece, l'importo incassato dalla Cooperativa per l'intero periodo sia pari o superiore a detto importo contrattuale, nulla è dovuto da parte di Opera.

Opera si riserva la facoltà di decidere la modalità di utilizzo dell'eventuale importo incassato dalla Cooperativa in eccesso rispetto a detto importo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 7 della l.p. 23/1990 i prezzi sono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto. È ammessa la revisione prezzi nei limiti delle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

ART. 4

La durata dell'appalto è fissata in mesi 2 (due) e giorni 12 (dodici) con decorrenza dal 20 agosto 2016, salvo il diritto di risoluzione da parte di Opera Universitaria, ai sensi del capitolato allegato al presente contratto.

ART. 5

La Cooperativa, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. A tal fine, si indica, quale codice identificativo di gara (C.I.G.), del presente appalto il seguente: **67827641EC**.

Il codice univoco ufficio attribuito all'Opera per la fatturazione elettronica,

come previsto dal DM 55 del 03/04/2013, è: UF2C9J.

Le fatture dovranno riportare, oltre al codice CIG, il numero dell'ordine che sarà comunicato da Opera Universitaria.

ART. 6

Per tutti gli aspetti inerenti l'appalto oggetto del presente contratto, l'attività della Cooperativa dovrà svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali e pubblicato sul sito istituzionale di Opera (www.operauni.tn.it), pena la risoluzione del contratto.

ART. 7

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità specificamente indicate nell'allegato capitolato speciale, all'articolo 19.

Opera Universitaria non rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo introdotto dalla legge 23/12/2014 n. 190 che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Erario da parte dell'Ente. Rientra nella categoria L15 di cui alla tabella tratta dal sito: <http://www.indicepa.gov.it>.

Opera effettua i propri acquisti quale ente non commerciale in qualità di consumatore finale. Per le attività commerciali eventualmente esercitate è stata effettuata l'opzione per la dispensa da qualsiasi adempimento iva. In relazione alla circolare Agenzia Entrate 27/03/2015 n. 14 E punto 10 non trova applicazione il meccanismo del reverse charge iva e qualsiasi cessione o prestazione di qualsiasi oggetto o natura deve essere fatturata con addebito di iva nelle misure di legge ad esigibilità immediata.

ART. 8

Tutte le spese, imposte, tasse ed eventuali soprattasse comunque inerenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto sono interamente a carico della Cooperativa, mentre l'I.V.A. è a carico di Opera e sarà corrisposta a norma di legge.

Il presente contratto è in forma elettronica e viene sottoscritto digitalmente da entrambe le parti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 9

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere la Cooperativa ed Opera Universitaria, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 10

Costituiscono parte integrante del presente contratto il Capitolato Speciale e il D.U.V.R.I. sottoscritto dalla Cooperativa che vengono allegati al presente contratto.

La Cooperativa, con la sottoscrizione del presente contratto assume di aver preso visione e conoscenza di tutti gli atti in esso richiamati, anche se non materialmente allegati, il contenuto dei quali conseguentemente è immediatamente prescrittivo per la stessa.

ART. 11

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto è fatto rinvio alla legge provinciale in materia e alle norme del codice civile.

Le parti si danno il reciproco consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.

Letto, accettato e sottoscritto digitalmente.

ABC DOLOMITI SOC. COOP.

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

Roberto Tonezzer

Paolo Fontana